



**Comune di Modena**

*Il Sindaco*

Modena, 26/11/15  
Prot. Gen. 165419/2015

**Ordinanza contingibile e urgente in materia di sicurezza urbana  
per contrastare l'abuso di alcol in alcune zone di Modena**

**IL SINDACO**

Premesso:

- che le conseguenze sociali e personali che derivano dal consumo di alcol hanno assunto, con l'approvazione della L. n. 125/01 "Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcolcorrelati", la valenza di interesse generale giuridicamente protetto, e che le ordinanze previste dall'art.54 d.lgs. N 267/2000 hanno lo scopo di disciplinare "adattamenti o modulazioni di precetti legislativi generali in vista di concrete situazioni locali" come affermato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 115/2011 che ha ritenuto la legittimità delle Ordinanze contingibili ed urgenti in materia di sicurezza urbana;
- che le politiche proibizionistiche, storicamente, nella valutazione complessiva tra costi e benefici, hanno sempre portato pochi benefici poiché il tema vero è l'educazione che deve portare a comportamenti consoni al rispetto della propria persona ancor prima della comunità;
- che pertanto nelle politiche di questa Amministrazione le Ordinanze non sono prevalentemente strumenti di contrasto ma prioritariamente strumenti per assicurare regole comportamentali e commerciali chiare per tutti;
- che anche il legislatore nazionale, con l'adozione del D.L. 13 settembre 2012, n. 158, convertito in Legge n. 189/2012, ha richiamato l'attenzione sul consumo di alcool da parte di minori chiaramente inteso, riconoscendo che la dimensione che sta assumendo il fenomeno richiede azioni concrete al fine di arginare questa piaga e individuando nel contrasto al consumo di alcol dei minorenni una priorità in termini di salute pubblica e di emergenza sociale e a tal fine è intervenuto proibendo la vendita e la somministrazione di tali bevande a chi non ha raggiunto la maggiore età;
- che il fenomeno di consumo non responsabile di alcol sfocia, con sempre maggiore frequenza, in episodi di inciviltà che coinvolgono gruppi di persone, fino a favorire situazioni di degrado urbano e sociale che talvolta si accompagnano a condizioni di potenziale pericolo per i fruitori di tali spazi;
- che i problemi di vivibilità degli spazi pubblici e di convivenza civile correlati all'assunzione di alcol sono da ricercarsi anche nella diffusa modalità di aggregazione in spazi aperti, che, durante il periodo invernale vede spesso l'assunzione di bevande alcoliche come prima fase di "attivazione" della serata che si sviluppa, senza soluzione di continuità, dagli esercizi di vendita o somministrazione ai locali di svago e intrattenimento davanti ai quali si formano naturali capannelli di clienti che stazionano prima dell'ingresso;
- che tali problemi spesso sono caratterizzati da una distribuzione "a macchia di leopardo" che muta di anno in anno contestualmente all'apertura/chiusura di esercizi pubblici o commerciali con attività di somministrazione e/o vendita di bevande alcoliche creando di fatto la necessità di adottare misure mirate e puntuali per limitare tali comportamenti scorretti;



- che negli anni la fruizione in gruppo di spazi aperti è divenuta una modalità di aggregazione consolidata anche nel periodo invernale indipendentemente dalle condizioni climatiche, seppure con caratteristiche e finalità diverse rispetto alla bella stagione, e che, pertanto, strumenti di informazione, controllo e repressione dei fenomeni di inciviltà e/o degrado riferibili al consumo non responsabile di bevande alcoliche sono da ritenersi necessari nello specifico.

Visto :

- che le zone indicate al successivo punto 5 sono state e sono oggetto di persistenti richieste di intervento avanzate da parte di residenti ai vari organi di polizia e ad uffici dell'Amministrazione comunale, in relazione a ricorrenti problematiche dovute a rumori molesti, schiamazzi e ad altri comportamenti alcolcorrelati, in particolare negli orari serali e notturni;
- che alle aree della cosiddetta "movida" storicamente consolidate e già oggetto di provvedimenti analoghi al presente, si affiancano sovente altre zone o singole vie e piazze che vengono elette dai frequentatori in un ideale "itinerario" di aggregazione spontanea legata in maniera non marginale al consumo di alcolici;
- che tali fenomeni sono, nella maggior parte dei casi, direttamente riferibili alla attività di vendita per asporto di bevande alcoliche da parte di attività commerciali in sede fissa, di attività commerciali alimentari su aree pubbliche, di circoli o associazioni private e di attività artigianali con vendita di beni alimentari di produzione propria negli orari serali in cui maggiore è la frequentazione da parte di una clientela giovanile;
- che, come segnalato da numerosi cittadini nell'ambito delle assemblee pubbliche organizzate per la condivisione delle Politiche per la Legalità e la Sicurezza da parte di questa Amministrazione, e come reclamato in vari esposti di cittadini nonché evidenziato dagli organi di stampa, la vendita per asporto delle bevande alcoliche, determina sovente comportamenti riprovevoli che, oltre a compromettere il decoro urbano, generano degrado e scadimento del livello generale di sicurezza sentito dalla cittadinanza, di fatto comportando nelle aree interessate una riduzione della frequentazione da parte di una clientela rispettosa delle basilari regole di convivenza civile;
- che tali comportamenti, impedendo la pacifica fruibilità delle aree interessate favoriscono, nel contempo, il proliferare dei fenomeni di disagio, poiché le bevande, una volta acquistate, vengono spesso consumate all'esterno con il conseguenziale formarsi di capannelli di persone vocianti e spesso in stato di alterazione da assunzione di bevande alcoliche;
- che le condotte riprovevoli sopra citate, unitamente allo smaltimento indiscriminato di contenitori di bevande consumate all'aperto e abbandonati, senza alcun riguardo per la sicurezza dei pedoni, il decoro e la pulizia dei luoghi, in quanto fattore di turbativa dell'ordinato vivere civile, contribuiscono ad un complessivo degrado ambientale con conseguente scadimento della qualità di vita della città costituendo un'evidente lesione dell'interesse collettivo dei cittadini, ed in particolare di quelli che abitano in prossimità degli esercizi su menzionati;
- che per tale situazione sono stati organizzati negli ultimi anni, con continuità, interventi di controllo, soprattutto in orario serale e notturno, da parte dei vari organi di polizia, finalizzati a prevenire e contrastare fenomeni di disturbo alla convivenza ed alla sicurezza urbana, costituiti da schiamazzi, risse e altri comportamenti anche penalmente rilevanti;
- che i comportamenti scorretti e prevaricanti, sopra citati, spesso sono alla base di fenomeni di conflitto tra frequentatori delle aree elette a "movida" e residenti delle stesse e frequentemente di conflitti intergenerazionali tra una clientela giovane, se non giovanissima, e i cittadini che ivi svolgono le normali attività personali e/o professionali;
- che recenti episodi di disagio sociale, ripresi anche dai media nazionali, hanno interessato tra le altre, in particolare, l'area interna e l'anello di delimitazione del parco Novi Sad, dove insistono anche manufatti che sono risultati frequentati ed utilizzati in maniera anomala come momentaneo



rifugio di persone senza fissa dimora ovvero come punto di naturale aggregazione, soprattutto in presenza di condizioni climatiche sfavorevoli, di persone solitamente dedite ad un uso non responsabile delle bevande alcoliche;

- o che le problematiche su esposte, con l'evolversi nel tempo delle modalità di aggregazione spontanea, che, al di là dei prevedibili fenomeni di aggregazione estive, sussistono e risultano ancora più evidenti nel periodo invernale nelle zone:

Centro Storico (area compresa nel perimetro: Viale Rimembranze, Viale Vittorio Veneto, Piazza A. Moro, Viale Molza, Via Cittadella, Via Podgorica, Via IV novembre, via Padre Candido, Viale Montecuccoli, Viale Monte Kosica, Via Galvani, P.zza Dante Alighieri, Via N.Dell'Abate, Via Mazzoni, Via P. Ferrari, V.le Reiter, Via Poletti, Via Muzzioli, Viale Caduti in Guerra, V.le Martiri della Libertà)

Zona S. Faustino (area compresa nel perimetro: via Zanichelli, via Gaddi, via Giardini, via S.Faustino)

Zona Pio X (area compresa nel perimetro: via Bonacini, via Morselli, viale Verdi, via Bellini, via S. Giovanni Bosco fino all'intersezione con via Emilia est)

- o che tutto quanto sopra riportato rende evidente la necessità di coordinare interventi quotidiani di sensibilizzazione all'utilizzo appropriato degli spazi pubblici, reprimendo comportamenti illeciti e prevaricanti legati, nella maggior parte dei casi, all'abuso di sostanze alcoliche;
- o che per rendere efficaci e cogenti tali interventi si rende necessario monitorare costantemente il territorio al fine di individuare le nuove aree a rischio non ancora ricomprese nei provvedimenti adottati per fronteggiare i problemi connessi all'abuso di sostanze alcoliche e/o escluderne, eventualmente, altre nelle quali la situazione di degrado non sia più tale da ritenere necessario un provvedimento specifico in loco;

Fermo quanto stabilito dal vigente Regolamento di Polizia Urbana ed in particolare dagli articoli che di seguito si richiamano:

- l'art. 8 comma 1 che disciplina gli "Atti vietati su suolo pubblico" tra i quali, alla lettera f) è indicato quello di "bivaccare o abbandonare rifiuti o sdraiarsi nelle strade, nelle piazze, sui marciapiedi, sotto i portici e i fornicci, recando intralcio e disturbo, ovvero ostruire le soglie di ingresso";
- l'art. 8 comma 1bis che disciplina gli "Atti vietati su suolo pubblico" tra i quali è indicato quello di "di consumare o detenere a scopo di consumo ogni genere di bevanda alcolica in contenitori di ogni genere";
- l'art. 18 comma 1 che impone la "Pulizia delle aree limitrofe a pubblici esercizi ed esercizi commerciali" disponendo che "i titolari e gestori di esercizi commerciali o pubblici esercizi o attività artigianali, devono provvedere alla rimozione giornaliera di immondizie, rifiuti o materiali in genere derivanti dalla loro attività, abbandonati nelle immediate vicinanze dell'attività stessa, in modo che all'orario di chiusura dell'esercizio l'area in dotazione o comunque antistante risulti perfettamente pulita";
- l'art. 18 comma 1bis che impone che "I titolari di esercizi commerciali o pubblici esercizi o attività artigianali sono tenuti a provvedere alla rimozione giornaliera di bottiglie, lattine ed altri contenitori di bevande alcoliche anche non derivanti dalla loro attività, in modo che all'orario di chiusura dell'esercizio l'area in dotazione o comunque antistante risulti perfettamente pulita";
- l'art. 42bis "Interventi per contrastare l'abuso di alcol da parte di minorenni".

Ritenuto inoltre :

- o che per le ragioni già esposte in premessa sussista la prioritaria necessità di fornire regole comportamentali e commerciali chiare per tutti e conseguentemente di contrastare i comportamenti prevaricanti, aggressivi e di sostanziale inciviltà, determinati solitamente dall'abuso nell'assunzione di bevande alcoliche, che sono fonte di segnalazioni da parte dei cittadini e degli organi di stampa;



- che tali situazioni alimentano il disagio ed il senso di insicurezza dei cittadini frequentatori abituali delle aree sotto indicate, che lamentano la lesione dei loro diritti alla salute, alla convivenza civile ed alla sicurezza ed incolumità pubblica con la conseguenza di non poter liberamente fruire degli spazi urbani;
- che, al fine di garantire la sicurezza della città, e dei giovani in particolare, si renda opportuno e necessario prevenire i predetti comportamenti ed episodi di degrado e violenza urbana i quali scaturiscono dall'abuso di alcool, con l'adozione urgente di un provvedimento specifico;
- che per le ragioni già esposte sussistono le condizioni di contingibilità strettamente correlate alle peculiarità di tempo e di luogo che caratterizzano il verificarsi degli eventi che il presente provvedimento intende contrastare, e di urgenza strettamente correlate alla forte attualità delle esigenze di contenimento del disagio e del senso di insicurezza dei cittadini di cui si è detto;

Visti:

1. il D.L. n. 92/2008, convertito, con L. n. 125/2008;
2. gli artt. 7/bis e 54 del D. Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni;
3. l'art. 2, lett. b) ed e) del D.M. 05/08/2008 del Ministero dell'Interno;
4. la L. n. 689/81 e successive modificazioni;
5. il D.Lgs 114/98;
6. il vigente Regolamento di Polizia Urbana del Comune di Modena;
7. il D.L. 13 settembre 2012, n. 158, convertito in Legge n. 189/2012;
8. Il Piano di Sicurezza Urbana del Comune di Modena presentato al Consiglio Comunale in data 25/9/2014;

Avendo data comunicazione del contenuto della presente ordinanza al Signor Prefetto di Modena con nota in data 17/11/2015 ed avendo ricevuto assenso dallo stesso in data 24/11/2015, nella qualità di Ufficiale di Governo ai sensi dell'art. 54 del T.U.E.L. n. 267/2000 come modificato dal decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, recante «Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica» convertito, con modificazioni, in legge 24 luglio 2008, n. 125, dal D. M. -Ministero Interno- 5 agosto 2008 e successivamente oggetto di esame da parte della Corte Costituzionale (sentenza n. 115 del 07/04/2011)

**ORDINA**

1. Ai titolari o gestori di attività commerciali in sede fissa e di attività commerciali alimentari su aree pubbliche site nelle zone di cui al successivo punto 5 è fatto divieto di vendere, per asporto o consumo sul posto, o cedere a terzi, a qualsiasi titolo, bevande alcoliche dalle ore 20,00 alle ore 07,00 del giorno successivo; tale divieto è esteso anche ai titolari o gestori di pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande nel caso di vendita o cessione a terzi per asporto di bevande alcoliche.
2. Ai titolari o gestori di circoli o associazioni private con somministrazione di alimenti e bevande ai soci siti nelle zone di cui al successivo punto 5 è fatto divieto di vendere o cedere a terzi, a qualsiasi titolo, bevande alcoliche dalle ore 20,00 alle ore 07,00 per asporto; è invece consentita la vendita per il consumo immediato sul posto a condizione che ciò avvenga all'interno dei locali autorizzati.
3. Ai titolari delle attività artigianali con vendita di beni alimentari di produzione propria site nelle zone di cui al successivo punto 5 è fatto divieto di vendere per asporto o cedere a terzi, a qualsiasi titolo, bevande alcoliche dalle ore 20,00 alle ore 07,00. Agli stessi è consentita, dalle ore 20,00 alle 22,00, la vendita di bevande alcoliche a bassa gradazione (comunque inferiore a "6% vol") purché essa avvenga contestualmente alla vendita dei beni alimentari di produzione propria, anche per il consumo immediato sul posto che dovrà essere effettuato all'interno dei locali.
4. I divieti di cui ai precedenti punti 1, 2, 3, salvo ove diversamente specificato, sono riferiti a tutte le miscele di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione e/o contenenti alcolici anche in quantità limitata o diluita.



5. Tutti i suddetti divieti si applicano nel periodo intercorrente tra il 30 novembre 2015 e il 30 aprile 2016 nelle zone di seguito individuate:

- Centro Storico (area compresa nel perimetro: Viale Rimembranze, Viale Vittorio Veneto, Piazza A. Moro, Viale Molza, Via Cittadella, Via Podgorica, Via IV novembre, via Padre Candido, Viale Montecuccoli, Viale Monte Kosica, Via Galvani, P.zza Dante Alighieri, Via N. Dell'Abate, Via Mazzoni, Via P. Ferrari, V.le Reiter, Via Poletti, Via Muzzioli, Viale Caduti in Guerra, V.le Martiri della Libertà)

- Zona S. Faustino (area compresa nel perimetro: via Zanichelli, via Gaddi, via Giardini, via S.Faustino)

- Zona Pio X (area compresa nel perimetro: via Bonacini, via Morselli, viale Verdi, via Bellini, via S. Giovanni Bosco fino all'intersezione con via Emilia est)

6. Ai titolari o gestori delle attività indicate ai punti 1, 2, e 3 è fatto obbligo di informare i propri avventori o clienti della presente ordinanza mediante affissione, nella parte aperta al pubblico dei rispettivi locali, dell'avviso relativo alla propria tipologia commerciale che si riporta come allegato.

7. E' vietato a chiunque accedere e/o stazionare all'interno delle gradinate del Parco Novi Sad dalle ore 20;00 alle ore 7;00 salvo espressa deroga adottata dal competente settore dell'amministrazione comunale.

### **SANZIONI**

Le violazioni ai precedenti commi 1, 2, 3 e 7 del dispositivo della presente ordinanza sono soggette all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 75 a 450 euro;  
la violazione di quanto previsto al punto 6 della presente ordinanza, ove non rientrante nella previsione dell'art. 42/bis del regolamento di Polizia Urbana, è punita con una sanzione amministrativa da 50 a 300 euro;

I proventi delle sanzioni pecuniarie di cui alla presente ordinanza saranno destinati, nella percentuale del 50%, a progetti sociali di lotta all'abuso di alcol e lotta al gioco d'azzardo;

In caso di recidiva di violazioni di cui commi 1, 2, 3 e 6 del dispositivo della presente ordinanza il Sindaco disporrà la chiusura dell'esercizio per tre giorni. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante pagamento in misura ridotta.

### **INFORMA**

che è possibile, a discrezione di questa Amministrazione Comunale, concedere deroghe alla limitazione nella cessione di bevande alcoliche, di cui ai punti precedenti, in occasione di manifestazioni autorizzate e di particolari eventi, anche su richiesta dell'interessato;

Il presente atto entra in vigore il giorno 30 novembre 2015 e resterà in vigore fino al 30 aprile 2016 o sino alla sua espressa revoca/modifica qualora cessino o si modifichino i presupposti di fatto e di diritto accertati anche a seguito del costante monitoraggio della situazione.

### **AVVERTE**

Chiunque ne abbia interesse, avverso la presente Ordinanza potrà proporre:

- Ricorso gerarchico al Prefetto della provincia di Modena, entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune;
- Ricorso al TAR dell'Emilia Romagna, entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune;
- Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune.

Il Sindaco

Gian Carlo Muzzarelli



**Comune di Modena**

Si rende noto alla clientela che, nel rispetto dell'Ordinanza Comunale  
n. .... del ..... novembre 2015

Dalle ore 20,00 alle ore 07,00 del giorno successivo  
nel periodo 30 novembre 2015 – 30 aprile 2016

In questo locale  
*(attività commerciale in sede fissa o attività  
commerciale alimentare su aree pubbliche)*

Non si procederà alla vendita per asporto o consumo sul posto, o cessione  
a terzi, a qualsiasi titolo, di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.



**Comune di Modena**

Si rende noto alla clientela che, nel rispetto dell'Ordinanza Comunale  
n. .... del ..... novembre 2015

Dalle ore 20,00 alle ore 07,00 del giorno successivo  
nel periodo 30 novembre 2015 – 30 aprile 2016

In questo locale  
*(pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande)*

Non si procederà alla vendita o cessione a terzi per asporto di bevande  
alcoliche di qualsiasi gradazione



Comune di Modena

Si rende noto alla clientela che, nel rispetto dell'Ordinanza Comunale  
n. .... del ..... novembre 2015

Dalle ore 20,00 alle ore 07,00 del giorno successivo  
nel periodo 30 novembre 2015 – 30 aprile 2016

In questo locale  
*(circolo/ associazione privata con somministrazione  
di alimenti e bevande ai soci)*

Non si procederà alla vendita o cessione a terzi per asporto di bevande  
alcoliche di qualsiasi gradazione.





Comune di Modena

Si rende noto alla clientela che, nel rispetto dell'Ordinanza Comunale  
n. .... del ..... novembre 2015

Dalle ore 20,00 alle ore 07,00 del giorno successivo  
nel periodo 30 novembre 2015 – 30 aprile 2016

In questo locale  
*(attività artigianale con vendita di beni alimentari di produzione propria)*

Non si procederà alla vendita per asporto o cessione a terzi, a qualsiasi titolo, di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione; dalle ore 20,00 alle ore 22,00, la vendita di bevande alcoliche a bassa gradazione (comunque inferiore a "6% vol") è consentita purché essa avvenga contestualmente alla vendita dei beni alimentari di produzione propria, anche per il consumo immediato sul posto che dovrà essere effettuato all'interno dei locali